

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
ai sensi degli artt. 29 e 30 D. Lgs 148/2015
per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale

Oggi 23 aprile 2020, si sono incontrati in modalità telematica:

- Legance – Avvocati Associati (lo “Studio”), in persona di Marco D’Agostini
- in rappresentanza dei lavoratori: Filcams-CGIL in persona di Danilo Lelli; Fisascat-CISL in persona di Dario Campeotto e Maria Assunta Caruso; Uiltucs-UIL in persona di Gabriele Fiorino

Premesso che

- a) lo Studio è uno studio legale che occupa complessivamente sul territorio nazionale 94 dipendenti fra gli uffici di Milano e di Roma;
- b) presso l’ufficio di Milano sono occupate 59 persone, mentre presso l’ufficio di Roma sono occupate 35 persone;
- c) a causa della situazione di emergenza derivante dal contagio da Covid-19 (Coronavirus), lo Studio è nella sostanziale impossibilità di usufruire in maniera integrale delle prestazioni dei dipendenti e si stanno verificando riduzioni dell’attività lavorativa, specie per il rinvio di tutte le attività processuali non caratterizzate da massima urgenza e per le misure di distanziamento sociale che di fatto impediscono l’accesso dei clienti e delle controparti allo Studio;
- d) in ragione della riduzione dell’attività lavorativa sopra descritta, lo Studio sta implementando un piano di smaltimento delle ferie arretrate, ma – per i lavoratori per cui tali ferie arretrate risultassero insufficienti per far fronte alla riduzione di attività – lo Studio ha ritenuto e ritiene necessario ricorrere al Fondo Integrazione Salariale (“FIS”) di cui all’art. 29 del D. Lgs. 148/2015, con la causale “Emergenza COVID-19” prevista dall’art. 19 del D.L. 18/2020, per garantire continuità occupazionale e retributiva ai propri dipendenti durante l’attuale situazione di emergenza;
- e) in data 30 marzo 2020 lo Studio aveva inviato alle OO.SS. l’informativa per dare avvio alla procedura di esame congiunto in relazione alla richiesta di accesso al FIS per l’erogazione della prestazione di Assegno Ordinario per il periodo di 4 settimane dal 23 marzo 2020 al 17 aprile 2020;
- f) Fisascat-CISL Milano aveva manifestato interesse a partecipare alla sopra citata procedura e quindi, in data 3 aprile 2020, era stato sottoscritto un verbale di accordo per il solo ufficio di Milano relativo all’accesso al FIS per il periodo di 4 settimane indicato al punto e) che precede;
- g) in relazione a tale periodo di 4 settimane lo Studio ha già presentato all’INPS domanda di accesso al FIS (Numero Protocollo INPS.4900.14/04/2020.0214096 per l’ufficio di Milano, Numero Protocollo INPS.4900.14/04/2020.0131338 per l’ufficio di Roma);
- h) alla luce del perdurare della situazione di emergenza meglio descritta al punto c) che precede lo Studio ritiene necessario fare richiesta di accesso al FIS per la prestazione di Assegno Ordinario per un ulteriore e successivo periodo di 5 settimane (dal 20 aprile 2020 al 22 maggio 2020);
- i) in data 17 aprile 2020 lo Studio ha inviato alle OO.SS. l’informativa per dare avvio alla procedura di esame congiunto in relazione alla richiesta di accesso al FIS per l’erogazione della prestazione di Assegno Ordinario per il citato periodo di 5 settimane dal 20 aprile 2020 al 22 maggio 2020;
- j) il presente accordo è quindi stato raggiunto nell’ambito della conseguente procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, avviata con la comunicazione di cui al punto i) che precede, e da svolgere in via telematica ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D.L. 18/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:



M. Assunta Caruso

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) Per il periodo dal 20 aprile 2020 al 22 maggio 2020 lo Studio attuerà una riduzione dell'attività lavorativa a rotazione fino a un massimo di 80 dipendenti, di cui 50 nell'ufficio di Milano e 30 nell'ufficio di Roma. La riduzione dell'attività lavorativa avverrà attraverso la sospensione della prestazione su base settimanale, che per il periodo dal 20 aprile 2020 all'8 maggio 2020 avverrà indicativamente secondo le tempistiche e le rotazioni indicate all'Allegato 1. Le Parti hanno verificato che le modalità di sospensione della prestazione di cui all'Allegato 1 sono coerenti con le caratteristiche delle mansioni svolte dai singoli dipendenti nonché con le esigenze organizzative dello Studio.
- 3) La riduzione dell'attività lavorativa di cui sopra, anche per garantire il mantenimento per il più lungo tempo possibile degli attuali parametri retributivi, viene primariamente gestita con un piano di smaltimento delle ferie arretrate.
- 4) Laddove le ferie arretrate risultassero insufficienti o venissero esaurite nel corso del periodo di riduzione dell'attività lavorativa, alla luce delle esigenze meglio individuate nella lettera c) delle premesse, le Parti concordano sulla necessità di ricorrere al Fondo Integrazione Salariale (FIS) di cui all'art. 29 del D. Lgs. 148/2015, con la causale "Emergenza COVID-19".
- 5) Lo Studio presenterà nei termini di legge (e comunque quanto prima) domanda di accesso al FIS per l'erogazione della prestazione di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 comma 1 D. Lgs. 148/2015, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui di cui all'art. 3 D. Lgs. 148/2015.
- 6) L'istanza sarà presentata in favore dei lavoratori che avranno esaurito le ferie arretrate nel corso del periodo dal 20 aprile 2020 al 22 maggio 2020.
- 7) Lo Studio, durante i suddetti periodi di attivazione del FIS, si impegna a preservare pienamente gli attuali livelli occupazionali e retributivi, corrispondendo ai lavoratori un'integrazione tale da consentire ai medesimi di percepire il 100% della normale retribuzione netta (1/14 della RAL).
- 8) Il trattamento di Integrazione salariale sarà anticipato dallo Studio.
- 9) Lo Studio si impegna a garantire la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR.
- 10) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano l'intenzione di riconfermare, ove necessario, quanto ivi convenuto anche presso le istituzioni competenti.
- 11) Le Parti riconoscono che potrebbe risultare necessario in futuro integrare il presente accordo alla luce dell'evoluzione dell'emergenza Covid-19, nonché di ulteriori provvedimenti normativi straordinari e/o in deroga che dovessero essere successivamente adottati in riferimento alla medesima emergenza da COVID-19 e alle sue ricadute su lavoratori e imprese.
- 12) Le Parti si danno atto che con il presente accordo si è conclusa la fase di informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgere in via telematica ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.L. 18/2020.
- 13) Le Parti sono disponibili ad incontrarsi nuovamente in relazione all'evolversi della situazione, specie per quanto riguarda le tempistiche e le rotazioni della sospensione delle prestazioni per il periodo dall'11 maggio 2020 al 22 maggio 2020 (non contemplato nell'Allegato 1). Le Parti sono disponibili ad incontrarsi nuovamente anche in relazione all'avvio della cosiddetta "Fase 2" e richiamano il Protocollo firmato dalle parti sociali il 14 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.



Il. Amante Corso

Lo Studio

Alberto Geronzi -

FILCAMS-CGIL

Luca

FISASCAT-CISL

Dr. Antonio Costa

UILTUCS-UIL

Ugo Fio